

STATUTO

FONDAZIONE FAHRE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LUCCA LU VIA DEGLI ORTI 8

Numero REA: LU - 162995

Codice fiscale: 01681130462

Forma giuridica: FONDAZIONE IMPRESA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-08-2024 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "D" al n. 68.907/13.058

**STATUTO
DELLA "FONDAZIONE FAHRE - IMPRESA SOCIALE"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE – OGGETTO – SEDI – DURATA

Art. 1 (Denominazione)

1. È costituita ai sensi e per gli effetti di cui al Capo primo Titolo II del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni una Fondazione Impresa sociale, sotto la seguente denominazione "FONDAZIONE FAHRE – IMPRESA SOCIALE".

Art. 2 (Sede)

1. La Fondazione impresa sociale ha sede nel Comune di Lucca, all'indirizzo risultante dal Registro delle imprese. La delibera e la comunicazione al Registro delle imprese del successivo eventuale cambiamento di indirizzo nell'ambito dello stesso Comune spettano all'Organo amministrativo.

2. Potranno essere istituite o soppresse succursali, filiali, agenzie, uffici di rappresentanza con delibera dell'Organo amministrativo.

3. Costituisce modifica dello Statuto la delibera di competenza dell'Organo amministrativo con la quale viene trasferita la sede legale in Comune diverso da quello sopra indicato. La sede non potrà comunque essere individuata in un Comune fuori dalla Provincia di Lucca.

Art. 3 (Durata)

1. La durata della Fondazione impresa sociale è illimitata. Essa potrà essere sciolta anticipatamente ai sensi dell'art. 18 del presente Statuto.

Art. 4 (Scopi ed attività)

1. La Fondazione Fahre, in coerenza con gli scopi statutari della Fondazione promotrice e al fine di un sempre più efficace perseguimento delle finalità di quest'ultima, ha quale missione favorire la crescita delle relazioni di solidarietà e di reciprocità, e rafforzare reti di collaborazione che aiutino lo sviluppo umano, sociale e culturale del suo territorio di riferimento, in armonia con i principi e i valori costituzionali e con le indicazioni provenienti dall'Unione europea, nel quadro degli indirizzi espressi dalla Fondazione promotrice.

La Fondazione esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle sue attività.

2. La Fondazione Fahre, adeguandosi al disposto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 112 in materia di impresa sociale, contribuisce a realizzare la missione strategica del soggetto fondatore Fondazione Coesione Sociale Onlus, con sede in Lucca, svolgendo attività d'impresa di interesse generale nei seguenti settori tra quelli previsti dall'articolo 2 del D.Lgs. n. 112/17:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (lettera a);
- interventi e prestazioni sanitarie (lettera b);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (lettera c);

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i);
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale o culturale o religioso (lettera k);
- servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore; (lettera m);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4 (lettera p);
- alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 e successive modificazioni nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lettera q).

3. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 2 e a fini meramente esemplificativi, la Fondazione potrà curare, in piena sussidiarietà con la Fondazione Promotrice:

- la costituzione e la gestione di strutture residenziali, semiresidenziali e di servizi per l'assistenza a persone con disabilità e più genericamente in situazione di fragilità;
- la gestione di attività volte allo sviluppo dei progetti di vita, che promuovano la vita indipendente e la partecipazione piena delle persone con disabilità e delle persone fragili, in armonia con quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità;
- il supporto agli enti del terzo settore nella progettazione e lo sviluppo di percorsi di tipo formativo, educativo o di socializzazione per gli operatori per il target di fragilità individuato;
- l'organizzazione di eventi culturali e di sensibilizzazione e di accrescimento della consapevolezza attorno ai temi della solidarietà e della vulnerabilità;
- l'organizzazione e l'implementazione di servizi di accompagnamento ai percorsi di vita di persone con disabilità e con fragilità;
- l'implementazione di progetti volti all'inserimento lavorativo, il diritto alla vita operosa e l'inclusione socio-lavorativa;
- tutte le attività correlate e complementari a quelle precedenti e funzionali ad agevolarne lo svolgimento.

4. La Fondazione potrà compiere in via residuale tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'Organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate per legge o regolamento a soggetti appositamente autorizzati o che richiedano particolari requisiti non posseduti dalla Fondazione.

5. La Fondazione non ha scopo di lucro, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati ai sensi del successivo articolo 18. 6. In ogni caso, la Fondazione potrà svolgere la propria attività d'impresa anche in settori diversi da quelli elencati all'articolo 4 comma 2, purché per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al comma 1, occupi: a) lavoratori

molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e successive modificazioni, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2007 n. 251, e successive modificazioni, e persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della Legge 24 dicembre 1954 n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

7. Ai fini di cui al comma 6, l'impresa sociale impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori. Ai fini del computo di questa percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non possono contare per più di un terzo (e per più di ventiquattro mesi dall'assunzione).

8. La situazione dei lavoratori di cui al comma 6 viene attestata ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 (Fondo di dotazione)

1. Il fondo di dotazione iniziale è stabilito in euro 30.000,00 (trentamila).

2. Il patrimonio della Fondazione può essere aumentato e alimentato con donazioni, legati ed erogazioni da parte di terzi e/o del Fondatore-Promotore. 3. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio, con entrate derivanti dalle attività esercitate e con donazioni e lasciti di terzi a tale fine destinati.

4. I soggetti di cui all'articolo 4, comma 3, del D.Lgs. n. 112/17, non possono acquisire, neppure congiuntamente tra loro, il controllo della Fondazione.

5. Il fondo di dotazione può essere costituito/aumentato sulla base delle norme di legge, quindi possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione ai sensi degli articoli 2464 e ss. del Codice Civile.

6. La Fondazione potrà acquisire dal Fondatore-Promotore versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

7. Quando risulta che il fondo di dotazione minimo di cui all'articolo 22, comma 4, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (Codice del Terzo Settore) sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'Organo amministrativo, e nel caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo, deve senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione.

TITOLO II ORGANI SOCIETARI

Art. 6 (Organi)

1. Sono Organi della Fondazione:

- l'Organo amministrativo;
- il Presidente, nel caso di Organo amministrativo collegiale;
- l'Organo di Controllo.

Art. 7 (Fondatori)

1. È Fondatore Promotore la Fondazione per la Coesione Sociale Onlus o suo avente causa.

2. La qualifica di Fondatore può essere attribuita successivamente nell'ambito della fattispecie a formazione progressiva ad altri soggetti che apportino risorse o utilità o si impegnino per un congruo periodo di tempo al sostegno della Fon-

dazione, purché constino da atto pubblico e vi sia l'assenso scritto, anche preventivo, del Fondatore Promotore.

3. Tutti i Fondatori devono essere annualmente informati, dopo l'approvazione del bilancio, sull'andamento della Fondazione in una riunione informativa appositamente convocata.

4. Tutti i Fondatori devono essere annualmente informati circa i contenuti del Documento Programmatico Previsionale in apposita riunione informativa appositamente convocata.

Il Documento Programmatico Previsionale deve indicare le modalità con cui intende rafforzare le scelte strategiche del Fondatore Promotore.

Art. 8 (Organo Amministrativo – composizione)

1. La Fondazione è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto di tre membri, incluso il Presidente.

2. La nomina e la revoca dell'Amministratore Unico o dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente spetta al Fondatore Promotore.

3. Il Fondatore Promotore, in sede di rinnovo del Consiglio in scadenza, determina la composizione dell'Organo amministrativo, monocratica o collegiale, nonché eventuali compensi nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 112/17.

4. Almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza del mandato o tempestivamente in caso di cessazione per qualunque causa di un componente dell'Organo amministrativo, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, oppure, in caso di cessazione dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, l'Organo di Controllo, richiede al Fondatore Promotore o suo avente causa, mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, di determinare la composizione del nuovo Organo e provvedere alla relativa designazione. Nella seduta di approvazione del bilancio relativo all'ultimo periodo di carica, l'Organo amministrativo uscente prende atto delle designazioni e delibera la nomina del nuovo Organo.

5. Nel caso di scioglimento del Fondatore Promotore, subentrerà nei relativi diritti il suo avente causa ai sensi delle deliberazioni di scioglimento oppure, in assenza di tale indicazione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

6. Agli amministratori spetta, altresì, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; possono inoltre essere stabiliti anche compensi per la carica. In tal caso la misura del compenso dovrà essere preventivamente approvata per scritto dal Fondatore promotore di cui al primo comma o suo avente causa e dovrà rispettare le previsioni di cui all'art. 8, comma 3, lett. a) , del D.Lgs 117/17.

7. L'Amministratore Unico, ovvero i componenti dell'Organo amministrativo a composizione collegiale sono rieleggibili e restano in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e comunque fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del periodo in carica.

8. Il mandato del componente del Consiglio di Amministrazione nominato in sostituzione del componente cessato per una qualunque causa cessa con quello del Consiglio di cui viene a fare parte.

Art. 9 (Organo Amministrativo e Direzione Generale - requisiti)

1. Coloro che sono chiamati ad assumere la carica di Amministratore e/o Direttore Generale devono avere a norma dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 112/2017, i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di seguito indicati.

2. Le cariche, comunque denominate, di Amministratore e Direttore Generale

non possono essere ricoperte da coloro che:

- si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza prevista dall'art. 2382 del Codice Civile;
- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e dell'estinzione del reato;
- sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- alla reclusione non inferiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto colposo.

3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dal comma precedente è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale da parte dell'Organo amministrativo, sentito l'Organo di Controllo.

4. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di Amministratore o Direttore Generale:

- la condanna con sentenza non definitiva o l'applicazione su richiesta delle parti delle pene previste per uno dei reati di cui al precedente comma 2;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 67, comma 3, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

5. Il Consiglio di Amministrazione con proprio verbale e con l'assenza dell'interessato si pronuncia sulla permanenza dei requisiti e degli impegni statuari e sulla sospensione per gli Amministratori, assumendo le relative determinazioni, fra cui anche la durata della sospensione. In caso di nomina di un Amministratore unico le decisioni sono assunte, in applicazione del presente comma, dal Fondatore Promotore, dietro segnalazione dell'Organo di Controllo.

5bis. L'Organo amministrativo si pronuncia sulla permanenza dei requisiti e degli impegni statuari e sulla sospensione del Direttore Generale, ove nominato, che non può durare oltre quarantacinque giorni, trascorsi i quali deve deliberare se procedere alla revoca.

6. Le cariche, comunque denominate, di Amministratore e/o Direttore Generale sono ricoperte da persone di comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività dell'impresa sulla base di *curriculum* messo a disposizione del soggetto titolare del potere di designazione e/o di nomina.

7. Il nominato a cariche, comunque denominate, di Amministratore o Direttore Generale sottoscriverà all'atto della nomina il Codice Etico adottato anche dal Fondatore Promotore contenente l'insieme dei valori, dei principi, delle linee di comportamento cui devono ispirarsi e attenersi i componenti degli Organi Sociali, gli esponenti e il personale della Fondazione, nell'ambito della propria attività lavorativa, nelle relazioni reciproche e con le persone che entrano in rapporto con la Fondazione. Il Codice Etico si pone, pertanto, come obietti-

vi lo sviluppo e la diffusione dei valori e dei principi ispiratori della Fondazione nonché garantire che i comportamenti delle persone che lo sottoscrivono siano sempre ispirati a criteri di correttezza, collaborazione, lealtà, trasparenza e reciproco rispetto.

Art. 10 (Organo amministrativo - competenze)

1. La Fondazione è gestita secondo criteri di sana e corretta amministrazione e di programmazione pluriennale.

2. L'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, ad eccezione dello scioglimento, trasformazione, fusione, scissione, devoluzione del patrimonio, modifiche dello Statuto non derivanti da adeguamento a norme di legge o richieste dall'autorità di vigilanza (vedi art. 2.3), assunzione di debiti o mutui complessivamente di importo superiore a euro 100.000,00 (centomila), che devono essere espressamente autorizzate in forma scritta dal Fondatore Promotore.

3. L'Organo amministrativo ha facoltà di compiere tutti gli atti che riterrà opportuni per l'attuazione dello scopo sociale, esclusi soltanto quelli riservati per legge o per disposizione del presente Statuto al Fondatore Promotore.

4. Ai fini esemplificativi e non esaustivi è competenza dell'Organo amministrativo:

a) amministrare e gestire la Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di attività definiti in coerenza con le linee programmatiche predisposte dal Fondatore Promotore;

b) l'approvazione del bilancio e l'invio dello stesso al Fondatore Promotore;

c) la nomina dell'Organo di Controllo, nella veste di organo monocratico o collegiale; nel qual caso provvede anche alla nomina del Presidente, su designazione del Fondatore Promotore, e, al ricorrere dei requisiti di legge, la nomina di un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale, sentito l'Organo di Controllo, o l'affidamento delle relative funzioni al medesimo Organo di Controllo;

d) le modificazioni dello Statuto, sentito il Fondatore Promotore;

e) l'approvazione dei regolamenti, ivi inclusi quelli che prevedono forme di coinvolgimento dei lavoratori della Fondazione e dei destinatari delle sue attività;

f) le materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto o sottoposte alla sua approvazione da uno o più amministratori;

g) la nomina, ove ritenuto opportuna, e la revoca del Direttore Generale, determinandone compiti, natura e durata dell'incarico e il relativo compenso.

5. L'Organo amministrativo può attivare comitati con funzioni consultive sulle questioni attinenti al perseguimento delle finalità e attività della Fondazione, definendone la composizione, le modalità e i criteri di costituzione e funzionamento.

Art. 11 (Funzionamento dell'Organo amministrativo)

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce sia nella sede sociale sia altrove tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei suoi membri o da un Consigliere delegato. La convocazione sarà fatta a cura del Presidente con comunicazione scritta con preavviso di almeno tre giorni lavorativi, da inviarsi al domicilio di ciascun Consigliere mediante lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata, fax o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 12 (Validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei membri in carica e il voto favorevole di tanti membri che rappresentano la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità avrà la prevalenza il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione; nel qual caso tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

2. Per le deliberazioni inerenti allo scioglimento, alla trasformazione, alla scissione, alla fusione, alla devoluzione del patrimonio, alle modifiche dello Statuto non derivanti da adeguamento a norme di legge o richieste dall'autorità di vigilanza, all'assunzione di debiti o mutui complessivamente di importo superiore a euro 100.000,00 (centomila), espressamente autorizzate dal Fondatore Promotore secondo quanto previsto dal precedente articolo 10, comma 2, è necessaria la presenza di tutti gli Amministratori in carica ed il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli stessi.

Art. 13 (Presidente e rappresentanza legale)

1. Il Presidente è nominato, su designazione del Fondatore Promotore, dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno nella sua prima riunione, assieme ad un Consigliere che potrà sostituirlo in caso di suo impedimento, nella rappresentanza legale o nelle firme di atti, che saranno comunque disgiunte.

2. La rappresentanza legale della Fondazione e la firma sociale spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di suo impedimento, ad un Consigliere a ciò delegato.

La firma del Consigliere attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Art. 14 (Organo di Controllo e revisione legale dei conti)

1. Fatto salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, l'Organo amministrativo nomina l'Organo di Controllo su designazione del Fondatore Promotore. L'Organo di Controllo resta in carica per quattro esercizi, compreso quello di nomina, e comunque sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio di mandato.

2. L'Organo di Controllo è composto, alternativamente, su decisione assunta dal Fondatore Promotore in sede di designazione, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti, secondo le previsioni del precedente articolo 10, comma 4, lettera c), aventi i requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile scelti fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

3. Almeno tre mesi prima della scadenza dell'Organo di Controllo l'Amministratore Unico o il Presidente della Fondazione invita il Fondatore Promotore a provvedere nei termini di cui al comma precedente.

4. L'Organo di Controllo opera con le attribuzioni e le modalità stabilite dagli artt. 2403, 2403-bis commi 1, 2 e 3 e 2407 del Codice Civile in quanto applicabili, ivi compreso il controllo contabile, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. L'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osser-

vanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D.Lgs. n. 112/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

6. L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, può chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

7. Nel caso in cui la Fondazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-*bis* del Codice Civile, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; nel qual caso l'Organo di Controllo esercita le funzioni di cui all'art. 2403, comma 1, del Codice Civile, ove il Consiglio di Amministrazione non ritenga di affidarla all'Organo di Controllo della Fondazione; in ragione della natura giuridica di fondazione i predetti limiti sono ridotti alle misure previste dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/17.

8. Le riunioni dell'Organo di Controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

9. Anche ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dal presente Statuto per l'Organo amministrativo e il Direttore Generale se nominato. Alla verifica del possesso dei requisiti, sia in sede di nomina che in costanza di incarico, provvede, in caso di composizione collegiale, l'Organo di Controllo, ovvero l'Organo amministrativo ove la composizione dell'Organo di Controllo sia monocratica.

Parimenti ai componenti dell'Organo amministrativo, i componenti dell'Organo di Controllo sottoscrivono il Codice Etico al momento dell'assunzione della carica.

10. Ai componenti dell'Organo di Controllo spetta un compenso coerente con le funzioni affidate la cui misura tenga conto della natura non lucrativa dell'ente, nonché il rimborso delle spese sostenute per l'incarico.

11. L'Organo di Controllo è nominato per la prima volta in atto costitutivo e successivamente designato ai sensi dei precedenti commi 2 e 3 del presente articolo.

TITOLO III BILANCIO D'ESERCIZIO E AVANZO DI GESTIONE

Art. 15 (Bilancio annuale e libri sociali)

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.

2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio redatto ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-*bis* o 2435-*ter* del Codice Civile, in quanto compatibili, secondo le linee guida adottate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

3. La Fondazione tiene le scritture contabili e i libri sociali di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La riunione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Detta riunione potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla sopradde-tta chiusura qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Fondazione e

comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge; in questi casi l'Organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'articolo 2428 Codice Civile.

5. L'Organo amministrativo, inoltre, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del D.Lgs. n. 112/2017 redige il bilancio sociale secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il bilancio sociale viene depositato presso il Registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della Fondazione.

Art. 16 (Destinazione degli avanzi di gestione)

1. Gli eventuali avanzi di gestione risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, secondo le decisioni dell'Organo amministrativo. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a Fondatori, lavoratori e collaboratori, Amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del D.Lgs. n. 112/2017.

TITOLO IV COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

Art. 17 (Coinvolgimento dei lavoratori)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 112/2017, la Fondazione Impresa Sociale sostiene e promuove adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle sue attività. Per coinvolgimento si intende un meccanismo di consultazione o di partecipazione in una logica di "impresa - comunità". Mediante gli strumenti individuati di consultazione o partecipazione, i lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati alle attività sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni della Fondazione, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

Le modalità di coinvolgimento individuate dalla Fondazione saranno disciplinate da apposito regolamento aziendale predisposto e approvato dall'organo amministrativo e terranno conto, tra gli altri elementi, dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, della natura dell'attività esercitata, delle categorie di soggetti da coinvolgere e delle dimensioni dell'Impresa Sociale stessa, in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore. Delle forme e modalità di coinvolgimento si farà menzione nel Bilancio Sociale.

2. In ogni caso i lavoratori e gli utenti, anche tramite loro rappresentanti, potranno partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori; in assenza dell'organo collegiale l'amministratore unico convocherà un'apposita riunione per illustrare gli argomenti di cui precedente periodo.

3. Nel caso in cui vengano superati due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-*bis* del Codice Civile ridotti della metà, dovrà essere riservata la nomina, da parte dei lavoratori, di almeno un componente sia dell'Organo amministrativo che dell'Organo di Controllo, se a composizione collegiale.

TITOLO V TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIOGLI-

MENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 18 (Estinzione e scioglimento)

1. La Fondazione si estingue per le cause previste dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.
3. Al verificarsi della causa di scioglimento, l'Organo amministrativo nominerà uno o più liquidatori, determinando:
 - il numero dei liquidatori;
 - in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;
 - a chi spetta la rappresentanza della Fondazione;
 - i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
 - gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.
4. Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, è devoluto ad altro Ente del Terzo Settore avente analoghe finalità, previo parere vincolante del Fondatore Promotore o suo avente causa.
5. Si applicano in ogni caso le disposizioni dell'art 12 del D.Lgs. n. 112/17 e successive modificazione e integrazioni.

Art. 19 (Trasformazione, fusione e scissione)

1. Agli atti di trasformazione, fusione, scissione e cessione d'azienda si applica quanto previsto dall'articolo 12 del D.Lgs. n. 112/2017 e dal D.M. 27/04/2018 n. 50 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 20 (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme sull'impresa sociale di cui al D.Lgs. n. 112/2017, e, quando compatibili, alle disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni e, qualora nulla le stesse prevedano, a quelle dettate dal D.Lgs. n. 117/17 e successive modificazioni e integrazioni per gli Enti del Terzo Settore.

F.to: Lucia Corrieri Puliti, Donatella Turri, Roberto Sclavi, Tiziana Gianneccchini, Federica Torrice, Luca Nannini notaio

[illegible]